



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 219	di data 10/12/24

Oggetto: RILIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI ROGATI NEGLI ANNI 2022 E 2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'art. 40 della Legge 8-6-1962 n. 604 stabilisce che "è obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D" che risulta annessa alla legge medesima;

richiamato l'art. 41, comma 1, della suddetta Legge 8-6-1962 n. 604 secondo cui "l'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria";

richiamato l'art. 42, comma 1, della medesima Legge 8-6-1962 n. 604 che stabilisce che "le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione";

considerato che l'art. 30 della Legge 15-11-1973 n. 734 ha modificato la ripartizione dei diritti di segreteria stabilendo al comma 2 che "il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune ... ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della Legge 8-6-1962 n. 604 e successive modificazioni";

atteso che le anzidette percentuali del 70 e del 30 per cento sono state modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento dall'art. 25 del D.L. 22-12-1981 n. 786 e definitivamente dal comma 8 dell'art. 27 del D.L. 28-2-1983 n. 55, convertito in legge dall'articolo unico della Legge 26-4-1983 n. 131;

considerato che l'art. 13 della Legge 23.12.93 n. 559 ha stabilito che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province, debbano essere versate trimestralmente;

preso atto che, diversamente da quanto sopra previsto dalla normativa nazionale, l'art. 167 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 stabilisce che " A decorrere dal 1 gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'art.161, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità.....";

atteso che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31.07.1995, il

pagina 1/4

versamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo del versamento;

visto l'art. 11 della L.R. 9-12-2014 confluito nell'art. 166 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 secondo il quale: *"Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento"*;

accertato che con sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge L.R. 9-12-2014 n. 11 promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

richiamata la circolare n. 3/EL/2016 della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige che, alla luce della suddetta sentenza n. 75/2016, precisa che la disciplina regionale dei diritti di rogito trova applicazione in tutti i Comuni della regione, compresi quei Comuni che abbiano in servizio figure dirigenziali (o dipendenti con trattamento dirigenziale);

visto l'art. 99 ter (diritti di segreteria) del CCPL 27.12.2005 e s.m.come sostituito dall'art. 24 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali del 29 dicembre 2016;

preso atto che il comma 1 dell'art. 99 ter di cui sopra stabilisce, tra l'altro, che gli importi derivanti dalla liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario e al vicesegretario devono intendersi al netto degli oneri riflessi che rimangono a carico dell'ente;

atteso altresì che il comma 2 dell'art. 99 ter stabilisce che *"la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno a segretario e vicesegretario non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale"*;

considerato infine che il comma 4 dell'art. 99 ter prevede, in caso di sostituzione in corso d'anno del segretario da parte del vicesegretario, la corresponsione a quest'ultimo dei diritti di rogito per gli atti rogati e che *"la liquidazione avviene a consuntivo entro il limite massimo individuale determinato in proporzione al periodo complessivo di sostituzione nell'anno..."*;

preso atto che in data 11 ottobre 2024 è stato sottoscritto l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022/2024 per il personale del Comparto Autonomie locali - area del personale della dirigenza e dei segretari comunali;

ritenuto di procedere alla riliquidazione dei diritti di rogito sui contratti rogati per gli anni 2022-2023;

ritenuto che il riparto dei suddetti diritti di segreteria tra gli aventi diritto debba avere riguardo in primo luogo ai diritti incassati, comprendendo tra gli stessi anche quelli a carico del Comune, in presenza del relativo atto rogato e/o della relativa copia, indipendentemente dal fatto che siano state espletate le procedure interne di liquidazione che rappresentano un mero giro contabile di somme per le quali debitore e creditore (Comune di Trento) coincidono;

considerato altresì che in presenza di diritti incassati in anticipo rispetto all'atto da rogare, o in anticipo rispetto all'emissione della copia dello stesso, il diritto alla ripartizione si concretizzi con l'effettivo rogito del contratto o di copia dello stesso, stante che nell'eventualità in cui non si concreti effettivamente l'atto le somme ancorché incassate dovrebbero essere di norma restituite;

ritenuto che la spesa per la riliquidazione dei diritti di rogito sui contratti rogati negli anni 2022 e 2023 ammonta ad Euro 1.461,45, maggiorata di contributi obbligatori per Euro 350,74, di contributi per previdenza complementare per Euro 29,23 e di Irap per Euro 124,23, per un totale complessivo di Euro 1.965,65 trova copertura:

- per Euro 1.461,45 al cap. 1754 denominato "Rinnovi contrattuali - personale dirigente: voci stipendiale personale a tempo indeterminato" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del Peg 2024-2025-2026;

- per Euro 350,74 al cap. 1756 denominato “Rinnovi contrattuali - personale dirigente: contributi obbligatori” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del Peg 2024-2025-2026;
- per Euro 29,23 al cap. 1758 denominato “Rinnovi contrattuali - personale dirigente: contributi obbligatori” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del Peg 2024-2025-2026;
- per Euro 124,23 al cap. 1759 denominato “Rinnovi contrattuali - personale dirigente: contributi previdenza complementare” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del Peg 2024-2025-2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 114/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n. C_L378/S005/0452072 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di riliquidare i diritti di rogito sui contratti rogati negli anni 2022-2023 come rispettivamente specificato nei prospetti di cui all’Allegato A1 e A2 che, firmati dal Dirigente, ne formano parte integrante ed essenziale;

2. di corrispondere al Segretario generale l’importo di Euro 1.461,45 maggiorato di di oneri riflessi ed Irap per Euro 504,20;

3. di imputare la spesa per Euro 1.461,45 al cap. 1754 denominato "Rinnovi contrattuali - personale dirigente: voci stipendiale personale a tempo indeterminato", per Euro 350,74 al cap. 1756 denominato "Rinnovi contrattuali - personale dirigente: contributi obbligatori", per Euro 29,23 al cap. 1758 denominato "Rinnovi contrattuali - personale dirigente: contributi previdenza complementare" e per Euro 124,23 al cap. 1759 denominato "Rinnovi contrattuali - personale dirigente: Irap" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del Peg 2024-2025-2026;
4. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2024.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato A1 "Riliquidazione diritti di rogito su contratti rogati nell'anno 2022" composto di n.1 pagine

Allegato A2 "Riliquidazione diritti di rogito su contratti rogati nell'anno 2023" composto di n.1 pagine

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10/12/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 219

di data 10/12/24

Oggetto: RILIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI ROGATI NEGLI ANNI 2022 E 2023

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2024	01111.01.01754	U.1.01.01.01.002	5001			1.461,45	"	142517 (1278730 8)
U		2024	01111.01.01756	U.1.01.02.01.001	5001			350,74	"	142518 (1278730 9)
U		2024	01111.01.01758	U.1.01.02.01.002	5001			29,23	"	142519 (1278731 0)
U		2024	01111.02.01759	U.1.02.01.01.001	5001			124,23	"	142520 (1278731 1)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 13 dicembre 2024